

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SICILIANA PER L'AGRICOLTURA

Art. 1 È costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Siciliana per L'Agricoltura" con sede a Sciacca in via dei Lillà n.2/S.

ART. 2 la "Associazione Siciliana per L'Agricoltura" è un'associazione senza fini di lucro autonoma, democratica ed indipendente, che afferma la centralità dell'attività agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori, delle popolazioni e dei territori rurali, e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.

La "Associazione Siciliana per L'Agricoltura" opera per l'affermazione dei valori che attengono all'agricoltura, all'onestà ed all'integrità morale, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, operando per la crescita armonica della città di Sciacca e dell'intero suo territorio.

ART. 3 La "Associazione Siciliana per L'Agricoltura" intende perseguire i seguenti scopi:

tutelare lo sviluppo dell'agricoltura, la rappresentanza degli agricoltori, delle imprese agricole e delle relative forme associate, dei concedenti di fondi rustici e di chiunque operi per il progresso dell'agricoltura;

operare a favore dello sviluppo e della valorizzazione del mondo rurale;

promuovere politiche agricole, economico-sociali, ambientali e territoriali per sostenere e favorire lo sviluppo delle imprese agricole nell'ambito del sistema economico e sociale regionale e nazionale, nel rispetto delle persone, dei territori, dell'ambiente e del paesaggio;

stimolare l'amministrazione locale e quelle provinciali, regionali e nazionali ad occuparsi dei problemi del settore agricolo in tutti i suoi aspetti: attività produttive, commercializzazione e conoscenza dei prodotti nelle attività fieri

stiche;

promuovere tra i produttori agricoli la cooperazione e l'associazionismo, sostenendone lo sviluppo e l'efficacia di gestione e favorendo la partecipazione ed il controllo da parte dei soci;

promuovere politiche e partecipare ad iniziative di programmazione economica e territoriale, valorizzando il metodo della concertazione ed il principio della sussidiarietà;

promuovere l'accesso dei giovani nel settore agricolo e la collaborazione tra generazioni per lo sviluppo armonico dei territori rurali e della società;

promuovere e fornire servizi di consulenza, assistenza, formazione, informazione e supporto agli agricoltori;

promuovere il miglioramento dell'assistenza sociale, previdenziale ed assistenziale a favore degli agricoltori e dei loro familiari;

elabora proposte di leggi, discipline normative e regolamentari da sottoporre agli enti locali, regionali e nazionali.

Art. 4 Possono aderire ed essere associati alla "Associazione Siciliana per L'Agricoltura" gli imprenditori agricoli singoli ed associati e i loro familiari, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, i tecnici e gli operatori impegnati o interessati all'agricoltura.

Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide in modo inappellabile il Consiglio.

L'adesione all'associazione obbliga gli associati ad accettarne lo Statuto e a versare le quote associative deliberate dagli organi dell'Associazione.

La qualità di associato è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione. La qualità di associato si acquista mediante la semplice presenta

zione di apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo ma è subordinata alla decisione insindacabile di accoglimento da parte dello stesso.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statutari, ed, in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta.

Gli associati partecipano all'Assemblea e possono essere eletti quali componenti degli organi statutari dell'Associazione. La rinuncia o la revoca della designazione comporta anche la obbligatorietà delle dimissioni dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare con il voto favorevole di due terzi degli associati presenti, l'esclusione di un associato per gravi motivi.

La qualità di associato non è trasmissibile. Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate che restano pertanto acquisite all'Associazione. Le quote non sono rivalutabili.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota, né la divisione del patrimonio comune. Il mancato versamento della quota annuale determina la sospensione dell'esercizio da tutti i diritti di associato, compreso quello di elettorato attivo e passivo e comporta la decadenza da ogni incarico negli organi sociali.

La qualità di associato si perde:

per il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo;

per l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quegli associati che per

aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

L'associato può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto.

L'associato dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

Art. 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati da eseguirsi nella misura annua di Euro venti/00 + Euro dieci/00 di quota associativa (una tantum) e dal ricavato che si potrà ritrarre dall'attività di consulenza espletata.

Art. 6 Gli organi dell'associazione sono:

l'assemblea generale;

il consiglio;

il Presidente dell'Associazione.

Art. 7 – Il bilancio viene redatto ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può visionarlo e chiedere informazioni in merito recandosi nella sede sociale.

L'assemblea generale degli associati è convocata dal presidente dell'associazione una volta ogni tre anni per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto degli associati lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati, esclusi i

membri del consiglio.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

fissare le direttive per l'attività dell'associazione;

eleggere il presidente dell'associazione;

nominare i membri del consiglio;

discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;

Art. 8 - L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà degli associati.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti.

Art. 9. - Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione del-

le deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 10. - Il consiglio è formato da un minimo di tre membri a un massimo di cinque.

Art. 11. - Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Il consiglio è formato dai consiglieri che, in sede di votazione avranno avuto il maggior numero di voti, tra di essi sarà nominato Presidente il consigliere con il maggior numero di voti in assoluto.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Art. 12 - Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

In particolare:

è investito di tutti i più ampi per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;

provvedere alla nomina del segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia delle associate;

può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il com-

pimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comunale delle associate;

può convocare l'assemblea generale dell'associazione;

proporre all'assemblea generale la misura dei contributi a carico delle associate;

predisporre il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo.

Art. 13. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico del Consiglio di Amministrazione.

Art 14 Le modifiche allo Statuto o lo scioglimento sono deliberate con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.